AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 1405

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27 LUG. 2016

Oggetto: Presa d'atto bozza di convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, l'Università degli Studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda Ospedaliera universitaria di Sassari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta della SC Affari Generali

PREMESSO che con prot. n. 11968 del 2016 l'Università degli Studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.

VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare la bozza di convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, l'Università degli Studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata dal Rappresentante Legale di questa Azienda Ospedaliera e dal Rappresentante Legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Il Direttore AA.GG.
Dott.ssa Roberta Manutza

CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Coppino n. 26, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, in qualità di Legale Rappresentante

E

- L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, P. IVA 02315520920, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus , in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche complementari e integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Protocollo d'Intesa Regione - Università del 16/09/2004, che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 prevede che le strutture ove è svolta l'attività di formazione specialistica debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 del 08/08/91 e al D.M. del 17/12/97;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 86 del 16/02/2009, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

PRESO ATTO della volontà della Direzione Aziendale, con la quale si è manifestato l'intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

VISTA la delibera n. 152 adottata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari – Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari - Dipartimento Cardio-toraco-vascolare , ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, con l'Università degli Studi di Sassari;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, e dal Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 18/02/2016 e del 22/03/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, le strutture del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, comprendente le Strutture Complesse di Cardiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia pediatrica, Chirurgia toraco-vascolare.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.
Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente

concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/1999 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.
L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

Art. 6

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo il rimborso dalla Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 7

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 8

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.
Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica

l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.
Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.
Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U. di Sassari.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di quattro anni, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

Firmato da
Carpinelli
Massimo

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)

Azienda Ospedaliero "Brotzu" di Cagliari -
Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Graziella Pintus)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.